

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2006

relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2006/880/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dro istituzionale, giuridico e politico atto a creare un'economia solida, basata sui principi di mercato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, il 10 giugno 1999, la risoluzione 1244 (1999) con l'intento di promuovere, nell'attesa di una composizione definitiva, un'autonomia sostanziale nel Kosovo e l'istituzione di un governo autonomo all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia.

(2) Sulla base della risoluzione 1244, la comunità internazionale ha istituito una forza internazionale di sicurezza (KFOR) e un'amministrazione civile temporanea, la missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK). L'UNMIK comprende quattro settori o «pilastri» e l'Unione europea sta finanziando il quarto pilastro, quello responsabile della ricostruzione e sviluppo economici. L'UNMIK, e in particolare il suo quarto pilastro, ha compiuto considerevoli progressi nell'istituire un qua-

(3) Dalla sua istituzione l'UNMIK ha trasferito aree di competenza significative alle istituzioni provvisorie di autogoverno (PISG). In particolare la responsabilità per il bilancio è stata trasferita dall'UNMIK al ministero dell'Economia e delle finanze nell'ambito delle PISG, mentre il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU ha mantenuto il potere ultimo di approvare il bilancio.

(4) Il 24 ottobre 2005 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la proposta del segretario generale dell'ONU di lanciare il processo politico per determinare lo status futuro del Kosovo.

(5) Le autorità del Kosovo che possono beneficiare dell'assistenza comunitaria e che sono responsabili per aver concordato e soddisfatto le condizioni finanziarie ed economiche connesse a questa assistenza sono pertanto l'UNMIK e le PISG o, quando il futuro status del Kosovo sarà stato determinato, l'istituzione o le istituzioni designate per assumere questi compiti e queste responsabilità.

(6) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione, nel quale si inquadrano le relazioni dell'UE con la regione, è auspicabile appoggiare gli sforzi per sostenere la stabilizzazione politica ed economica in Kosovo, al fine di evolvere verso lo sviluppo di una relazione di piena collaborazione con la Comunità rendendo il futuro europeo del Kosovo più concreto.

⁽¹⁾ Parere espresso il 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (7) La Comunità ha già ritenuto che si trattasse di una misura appropriata per attenuare i problemi finanziari del Kosovo in circostanze eccezionalmente difficili e, nel quadro della decisione 2000/140/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo ⁽¹⁾ e della decisione 2001/511/CE del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo ⁽²⁾, ha fornito un'assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di aiuti a fondo perduto per un importo pari a 35 milioni di EUR e 30 milioni di EUR rispettivamente nel 2000 e nel 2001. L'ultimo pagamento nell'ambito di tale assistenza è stato erogato nel dicembre 2002.
- (8) Questa assistenza finanziaria eccezionale integra altri programmi di assistenza comunitaria per i Balcani occidentali.
- (9) Nel novembre 2005 le autorità del Kosovo hanno concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) una lettera d'intenti ed un memorandum di politiche economiche e finanziarie che stabilisce un quadro di bilancio per il 2006, compresi gli orientamenti di medio termine. Esse hanno completato all'inizio del marzo 2006 un quadro di spesa di medio termine. Il quadro identifica un fabbisogno di finanziamento in bilancio e fuori bilancio per il periodo 2006-2008. Di conseguenza si stima che fino alla fine del 2007 sarebbe necessaria un'assistenza finanziaria di bilancio esterna di circa 81 milioni di EUR — rispettivamente 14 milioni di EUR nel 2006 e 67 milioni di EUR nel 2007.
- (10) Sebbene dopo il conflitto l'attività economica sia ripresa, il Kosovo è ad un basso livello di sviluppo economico. Il Kosovo non è in grado di contrarre prestiti né a livello interno, né sul mercato finanziario internazionale e con il suo attuale status non può diventare membro delle istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto non può beneficiare dei prestiti connessi ai loro programmi.
- (11) Alla luce del regime vigente nel quadro della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dato il livello relativamente basso dello sviluppo economico e la precarietà delle finanze pubbliche e dei conti esterni del Kosovo, l'assistenza finanziaria comunitaria, sotto forma di aiuti a fondo perduto, in collegamento con quella di altri donatori, continua ad essere la forma appropriata di sostegno.
- (12) Questa assistenza fornirà un importante sostegno provvisorio in attesa che venga definito lo status del Kosovo. Non sarà collegata ai nuovi accordi sullo status, che sono in corso di negoziazione, e non sostituirà un ulteriore sostegno comunitario e internazionale che sarà probabilmente necessario al momento della definizione dello status, dopo il 2007.
- (13) L'erogazione dell'assistenza in forma di aiuto a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (14) Questo sostegno finanziario dovrebbe essere fornito dopo aver verificato che le condizioni finanziarie ed economiche che devono essere concordate con le autorità del Kosovo al momento dell'approvazione della presente decisione possano essere soddisfatte in modo adeguato.
- (15) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, occorre che il Kosovo adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode e altre irregolarità in relazione a tale assistenza, che la Commissione preveda tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.
- (16) È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.
- (17) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce al Kosovo un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenere lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitare la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e far fronte alle esigenze in termini di investimenti pubblici.
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese raggiunti tra l'FMI e le autorità del Kosovo.
3. L'assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

⁽¹⁾ GU L 47 del 19.2.2000, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 183 del 6.7.2001, pag. 42.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a concordare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziaria cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d'intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Prima di procedere all'effettiva attuazione dell'assistenza comunitaria, la Commissione verifica la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative nonché dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Kosovo che sono pertinenti per l'assistenza macrofinanziaria comunitaria.

3. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica del Kosovo sia conforme agli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che le condizioni di politica economica e finanziaria cui questa è subordinata siano soddisfatte.

Articolo 3

1. La Commissione mette tale assistenza a disposizione del Kosovo in due o, se appropriato, tre rate. La prima rata è erogata dopo l'entrata in vigore del memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e a condizione che la verifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, abbia dato esito soddisfacente.

2. La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e vengano compiuti progressi soddisfacenti nel soddisfare le condizioni stabilite nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall'erogazione della precedente rata.

3. I fondi vengono versati al ministero dell'Economia e delle finanze delle PISG o, quando il futuro status del Kosovo sarà stato determinato, all'istituzione designata per assumere i suoi compiti e le sue responsabilità, esclusivamente a sostegno del fabbisogno di finanziamento del bilancio del Kosovo.

Articolo 4

Questa assistenza viene attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e alle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, prevede l'adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione all'assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire controlli e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti e di revisori contabili esterni, se necessario, da realizzarsi in loco.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 settembre, una relazione, corredata di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio
La presidente
L. HYSSÄLÄ

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.